

**Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/2635, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1216/DDA/GG)**

Con istanza DDA/2635, pervenuta in data 4 maggio 2020 (prot. n. DDA/0000978), è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito internet <http://bateriafina.ws>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

AUTORE	TITOLO	ANNO	LINK
Jovanotti	Tutto l'amore che ho	2011	<omissis>
Jovanotti	Bella	1996	<omissis>
Jovanotti	Chiaro di luna	2017	<omissis>
Jovanotti	Serenata rap	1993	<omissis>
Jovanotti	Ragazza magica	2015	<omissis>
Jovanotti	A te	2008	<omissis>
Jovanotti	Ombelico del mondo	1996	<omissis>
Jovanotti	Penso positivo	1993	<omissis>
Jovanotti	Baciami Ancora	2010	<omissis>
Jovanotti	Ti porto via con me	2013	<omissis>
Negramaro	Per uno come me	2017	<omissis>
Negramaro	La prima volta	2017	<omissis>
Negramaro	Cade la pioggia	2007	<omissis>
Negramaro	Mentre tutto scorre	2004	<omissis>
Negramaro	Solo tre minuti	2004	<omissis>
Negramaro	Fino all'imbrunire	2017	<omissis>
Negramaro	Basta così	2004	<omissis>
Negramaro	Attenta	2014	<omissis>
Negramaro	Sei	2012	<omissis>

L'istante dichiara, inoltre, che: "Si evidenzia il carattere massivo delle violazioni al diritto d'Autore tramite tale sito".

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti

Direzione contenuti audiovisivi

stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio, risulta registrato dalla società GoDaddy.com, LLC, con sede in 14455 N. Hayden Rd., Ste. 226 Scottsdale, AZ, 85260, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica [abuse@godaddy.com](mailto:abuse@godaddy.com), per conto di un soggetto non identificabile;
- i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società ServerCentral Turing Group, 111 W. Jackson Blvd #1600, Chicago, IL 60604, USA, contattabile agli indirizzi di posta elettronica [dmca@servercentral.com](mailto:dmca@servercentral.com) e [sales@servercentral.com](mailto:sales@servercentral.com), società cui risultano verosimilmente riconducibili anche i *server* impiegati, localizzati a Chicago, IL, USA.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/2635 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u*), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione del dott. Giovanni Gangemi, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/2635**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it) della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 20 maggio 2020**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito

Direzione contenuti audiovisivi

internet dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it) in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE  
Benedetta Alessia Liberatore